Numero atto 6244 - 2026
Sottoscritto il 28/08/2026
Protocollo Prot-2026-435387

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Approvazione delle "Indicazioni tecnico-operative per la gestione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA Regionale (art. 19 D.Lgs. 152/2006) tra Regione Liguria e ARPAL".
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Direzione generale Ambiente
Soggetto Emanante	Fernando DELLA PINA
Responsabile Procedimento	Elisa FURFARO
Soggetto Responsabile	Fernando DELLA PINA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto - sub - dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all’Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, l’articolo 7-bis comma 7 e l’articolo 19 della Parte Seconda, Titolo III, in materia di Valutazione di impatto ambientale, che disciplina il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con specifico riferimento ai principi di collaborazione, efficacia, economicità e trasparenza di cui all'articolo;
- la Legge Regionale 4 agosto 2006, n. 20 “Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”;
- la Legge Regionale n. 29/2017 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018 ed, in particolare, l'art. 17 recante “Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale”;
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) al quale la legge attribuisce, fra le altre competenze, il supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti regionali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale. SNPA ha, tra gli altri, l’obiettivo di apportare omogeneità ed efficacia in materia di attività conoscitive e di controllo pubblico in ambito ambientale;

VISTA altresì

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 16/01/2025 avente ad oggetto “Indirizzi per la razionalizzazione e la semplificazione delle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale”;

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 29/2017, all’art. 17, attribuisce alla Regione Liguria la competenza esclusiva per il rilascio dei pareri e dei provvedimenti nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, di cui agli Allegati III e IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- la Legge Regionale 4 agosto 2006, n. 20, al punto 1 lett. d dell’Allegato A attribuisce ad ARPAL il “controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, delle aree Rete Natura 2000, dell'ambiente marino e costiero e più in generale sul rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di VIA o di screening”, e al punto 1. lett g) dell’Allegato B attribuisce al medesimo Ente le attività di “supporto tecnico alla Regione o all'Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (**APAT *n.d.r ora ISPRA*)** in relazione all'istruttoria per l'accertamento della valutazione di impatto ambientale”; in questo quadro normativo ARPAL assolve il ruolo istituzionale di

supporto tecnico-scientifico alla Regione nelle fasi istruttorie dei suddetti procedimenti;

CONSIDERATO CHE:

- In ambito europeo assume sempre maggiore rilievo la correlazione tra la protezione della salute umana e quella dell'ambiente e degli ecosistemi;
- Tale assunto è ripreso espressamente all'art 4 comma 4 lett b) del D.Lgs 152/2006 per il quale "la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c)";
- In tale contesto Regione Liguria - ente competente all'adozione dei provvedimenti di VIA e di Verifica di Assoggettabilità a VIA in attuazione dell'art. 7 bis comma 5 D.Lgs 152/2006 - collabora con ARPAL al fine di ottimizzare i risultati dell'azione amministrativa in applicazione dei principi fondamentali del procedimento amministrativo, primo tra tutti quello della semplificazione, di diretta derivazione comunitaria e ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano (L. 241/1990);
- Si rende, quindi, necessario implementare l'efficienza dei flussi procedimentali tra Regione Liguria e ARPAL, al fine di incrementare l'efficacia dell'espressione coordinata delle posizioni di rispettiva competenza;
- Al fine del raggiungimento di tale obiettivo, gli uffici competenti di Regione Liguria e di ARPAL hanno elaborato congiuntamente il documento denominato "Indicazioni tecnico-operative per la gestione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA Regionale (art. 19 D.Lgs. 152/2006) tra Regione Liguria e ARPAL", che esplicita analiticamente le responsabilità, le tempistiche e le modalità di scambio informativo per ciascuna matrice ambientale;
- Dette indicazioni, in quanto elaborate nella piena osservanza della vigente normativa nazionale e locale, hanno carattere esclusivamente tecnico-procedimentale e sono espressione di scelte gestionali amministrative dei due Enti;
- Le "Indicazioni tecnico-operative per la gestione dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA regionale (Art. 19 D.Lgs 152/2006) tra Regione Liguria e ARPAL" saranno oggetto di un periodo sperimentale al fine di verificarne l'efficacia;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono richiamati,

1. di approvare il documento denominato "Indicazioni tecnico-operative per la gestione dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA regionale (Art. 19 D.Lgs 152/2006) tra Regione Liguria e ARPAL" (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato al settore VIA e Sviluppo sostenibile di monitorare l'efficacia dello strumento nel periodo di sua sperimentazione;

3. di incaricare il settore VIA e Sviluppo sostenibile di trasmettere a questa Direzione Generale, al termine del periodo di sperimentazione dei presenti indirizzi operativi, una sintetica relazione sugli esiti, finalizzata alla loro messa a regime;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Regione Liguria;
5. di darne comunicazione a mezzo PEC agli Enti e ai Settori direttamente interessati e coinvolti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione

Allegato 1

Indicazioni tecnico-operative per la gestione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA Regionale (art. 19 D.Lgs. 152/2006) tra Regione Liguria e ARPAL

Le presenti **indicazioni tecnico-operative** hanno lo scopo di rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra Regione e ARPAL, onde facilitare l'espressione di posizioni al fine di:

- Semplificare la formalizzazione degli esiti istruttori;
- Evitare la necessità di chiarimenti supplementari;
- Ridurre il rischio di insorgenza di potenziale contenzioso amministrativo con i destinatari dell'azione amministrativa.

Il quadro normativo attribuisce a **Regione Liguria** la competenza esclusiva per il rilascio dei pareri e dei provvedimenti nell'ambito delle procedure di VIA/Verifica di assoggettabilità alla VIA previste dal testo unico ambientale, mentre ad **ARPAL** spetta il ruolo di supporto tecnico-scientifico (D.Lgs. 152/2006, Parte II, art. 17 c4 e c6 della Legge 29/2017 e L.R. 20/2006).

L'obiettivo del presente lavoro è accrescere la sinergia tra i due Enti, grazie alla maggiore condivisione di azioni e informazioni nell'ambito dei procedimenti Verifica di assoggettabilità alla VIA, che consenta di:

- rispettare i principi di **collaborazione, efficacia, economicità e trasparenza** agendo nella prospettiva della **semplificazione** (di cui alla L. 241/1990),
- garantire, per ciascuna matrice ambientale, il coordinamento tra Regione e ARPAL;
- ottimizzare il contributo tecnico-scientifico di ARPAL nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale.

Le presenti modalità organizzative si applicano esclusivamente ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006 e non definiscono la ripartizione delle attività istruttorie nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 23 e seguenti del medesimo decreto.

Procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA regionale

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA viene attivata allo scopo di determinare se un progetto (o una modifica di progetto) potrebbe generare potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto o meno ad una Valutazione di Impatto Ambientale. I progetti oggetto di tale procedura sono individuati dall'art. 6 c. 6 del D.Lgs. 152/2006, e sono suddivisi tra quelli di competenza regionale e quelli di competenza statale (elencati rispettivamente nell'Allegato IV e nell'Allegato II bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006).

Il documento di riferimento su cui effettuare tali valutazioni è rappresentato dallo Studio Preliminare Ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 152/2006, un documento contenente le caratteristiche del progetto ed i suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV – bis alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, e che deve tenere conto dei criteri elencati nell'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

L'Allegato IV-bis specifica i contenuti minimi che devono essere inclusi nella redazione dello Studio Preliminare mentre l'Allegato V precisa ed elenca i contenuti dei punti 1 e 3 dell'Allegato IV-bis riguardanti la descrizione del progetto e l'impatto potenziale sull'ambiente.

Gli impatti ambientali sono da valutarsi con riferimento ai seguenti fattori (art. 5 c.1 lett c D.Lgs 152/2006):

- Popolazione e salute umana;
- Biodiversità con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- Territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- Beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio - Interazione tra i fattori sopra elencati

La valutazione deve essere effettuata sulla base dei criteri riportati in Allegato V alla parte seconda del D.Lgs 152/2006. In particolare, i criteri fanno riferimento a:

- caratteristiche del progetto che occorre valutare in relazione all'utilizzo delle risorse naturali (suolo, territorio, acque, biodiversità), alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e ai disturbi ambientali, ai rischi per la salute (ad es. contaminazione acque e inquinamento atmosferico), al cumulo con altri progetti, ai rischi di gravi incidenti e/o calamità;
- localizzazione del progetto che occorre valutare in relazione all'utilizzazione del territorio esistente, alla ricchezza e disponibilità delle risorse naturali e alla loro capacità di rigenerazione, alla capacità di carico dell'ambiente naturale;
- tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale che occorre valutare in relazione alla natura, entità ed estensione dell'impatto, alla sua durata, frequenza e reversibilità, nonché alla possibilità di riduzione dello stesso e al cumulo con altri progetti.

Il quadro normativo vigente attribuisce alla Regione Liguria la competenza esclusiva per il rilascio dei pareri e dei provvedimenti nell'ambito delle procedure di VIA e Verifica di Assoggettabilità alla VIA (D.Lgs. 152/2006, Parte II e art 17 Legge regionale 29/2017 c4).

Ad ARPAL è assegnato il ruolo di supporto tecnico-scientifico ai procedimenti, in base a quanto disposto dall'art 17 della Legge regionale 29/2017 e dalla L.R. 20/2006 (art. 4 e Allegato A e B), attraverso la predisposizione di contributi istruttori specialistici nei settori di propria competenza.

Ambito / Funzione	**Regione Liguria**	**ARPAL**
Riferimenti normativi principali	D.Lgs. 152/2006 (Parte II); art 17 della Legge 29/2017	art 17 della Legge regionale 29/2017; L.R. 20/2006 (art. 4 e Allegato A e B); D.Lgs. 152/2006; L. 132/2016 (SNPA)
Ruolo generale	Autorità competente per le procedure di assoggettabilità a VIA	Ente tecnico con funzioni di supporto tecnico-scientifico alla Regione;
Competenze principali	- Gestione e coordinamento dei procedimenti di VIA e verifica di assoggettabilità alla VIA - Adozione dei provvedimenti di competenza (pareri e decreti VIA) - Coordinamento della consultazione pubblica e degli enti - Verifica della conformità normativa dei progetti	- Supporto tecnico-scientifico alla Regione nelle fasi istruttorie - Contributi tecnico specialistici (aria, acqua, rumore, terre e rocce, biodiversità, ecc.);
Produzione di atti	Pareri, decreti di VIA/ verifica di assoggettabilità alla VIA, prescrizioni e provvedimenti conclusivi	Contributi tecnici istruttori, relazioni eventuali verbali di sopralluogo quando richiesti in fase istruttoria;
Rapporti con il proponente	Coordinamento e comunicazione ufficiale nel procedimento	Interlocuzione tecnica tramite la Regione, su specifiche richieste
Partecipazione ai procedimenti	Coordinamento del gruppo istruttorio	Partecipazione alle istruttorie;
Obiettivo operativo	Assicurare la corretta applicazione e l'efficienza del procedimento	Garantire la qualità tecnico-scientifica delle valutazioni ambientali

L'attività mira, pertanto, a modellare e formalizzare il flusso operativo tra i due enti, chiarendo responsabilità, tempistiche, strumenti e modalità di scambio informativo, in un'ottica di miglioramento continuo, di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Nei procedimenti di Verifica di assoggettabilità alla VIA la Regione Liguria:

a) Cura la pubblicazione della documentazione progettuale;
b) La verifica della completezza documentale ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

c) la verifica della coerenza con la pianificazione territoriale, settoriale e ambientale
d) verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;
e) la redazione e sottoscrizione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Mentre ARPAL elabora e trasmette contributi tecnico-scientifici nei seguenti ambiti/tematiche, con riferimento alle modalità organizzative riportate nel seguito:

a) Biodiversità;
b) qualità dell'aria e inquinamento atmosferico;
c) inquinamento acustico;
d) qualità delle acque superficiali e sotterranee;
e) suolo, sottosuolo e siti contaminati;
f) campi elettromagnetici;
g) terre e rocce da scavo/rifiuti/interferenza con siti di bonifica.

Diagramma di Flusso (Flow Chart)

Il diagramma di flusso seguente illustra la procedura proposta per ottimizzare il rilascio dei pareri nelle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

1. **Istanza, avvio e Verifica Completezza Documentale**
 - **Il Settore VIA** dall'avvio del procedimento tramite front-office, verifica entro 5 giorni la completezza documentale (Art. 19, comma 2, D.Lgs. 152/2006); qualora necessario segue richiesta di completamento della documentazione.
2. **Fase pubblica**
 - Qualora la documentazione sia ritenuta completa, ovvero a seguito della ricezione delle integrazioni documentali, il Settore VIA provvede alla pubblicazione e, contestualmente, richiede un contributo tecnico ad ARPAL e alle strutture regionali competenti individuate dal Responsabile di Procedimento.
3. **Contributo istruttoria ARPAL**
 - Se non diversamente specificato dal RUP del Settore VIA, ARPAL avvia l'istruttoria tecnica interna esprimendo il contributo con riferimento alle modalità organizzative di seguito riportate e a quanto definito nel "Modello S – check list completezza documentale" (il modello S è pubblicato contestualmente allo Studio Preliminare Ambientale)
 - ARPAL trasmette i contributi tecnici e/o eventuali richiesta di integrazioni, alla PEC di Regione Liguria protocollo@pec.regione.liguria.it, mettendo in indirizzo i **Settori Regionali** competenti, per le seguenti matrici:
 1. per la matrice biodiversità e habitat terrestri al Settore Staff, contenzioso, aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità;
 2. per la matrice Acque interne e Ambiente marino costiero, al Settore Ecosistema costiero e acque;
 3. per rifiuti e Terre e rocce da scavo al settore Gestione integrata dei Rifiuti;
 4. per aria, siti contaminati e agenti fisici, quando viene richiesto dal Settore Ecologia.

 La trasmissione del contributo di ARPAL deve avvenire entro 20 giorni dall'avvio della fase pubblica;
4. **Contributi istruttori Settori Regionali**
 - I **Settori Regionali** (Ecosistema Costiero e Acque, Settore Staff, contenzioso, aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità, Gestione Integrata dei Rifiuti ed Ecologia)
 1. ricevono i contributi di ARPAL;
 2. redigono il contributo di competenza;
5. **Conclusioni e Provvedimento Finale**
 - I contributi istruttori di ogni Settore regionale sono trasmessi al Settore VIA.
 - Il Settore VIA cura la richiesta di integrazione o la **redazione e sottoscrizione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.**

a) Modalità organizzativa per Biodiversità habitat terrestri.

ARPAL fornisce un contributo tecnico istruttorio al Settore Staff, contenzioso, aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità comprensivo di:

- Analisi degli strumenti conoscitivi regionali, fonti bibliografiche ed esiti di eventuali sopralluoghi nell'area interessata dal progetto con evidenza degli elementi sensibili interessati dal progetto.

Il Settore Staff, contenzioso, aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità, ricevuto il contributo di Arpal e compiuta la propria istruttoria in merito a:

- verifica della congruenza delle previsioni di progetto con la pianificazione comunitaria e settoriale, di espressione delle misure di mitigazione, delle raccomandazioni e delle condizioni ambientali.
- valutazione delle incidenze ambientali (format di screening per il I livello della Vinca; studi di incidenza per il Livello di Valutazione Appropriata (II livello)

rilascia un **parere unico in merito agli aspetti naturalistici terrestri e di VINCA, ove prevista, da inviare all'autorità competente.**

b) Modalità organizzativa per le tematiche qualità dell'aria, odori, agenti fisici, interferenze con siti in bonifica e impianti soggetti ad autorizzazione ambientale.

Nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006, il Settore Ecologia svolge direttamente l'istruttoria ordinaria relativa ai fattori: qualità dell'aria, rumore, campi elettromagnetici e interferenza con siti contaminati.

L'istruttoria del **Settore Ecologia** è finalizzata a verificare:

- la coerenza del progetto con gli strumenti regionali di pianificazione, programmazione e tutela ambientale di competenza;
- la corretta individuazione, nello Studio preliminare ambientale, delle principali sorgenti di pressione e dei ricettori potenzialmente interessati;
- la presenza di elementi ambientali sensibili o di criticità territoriali note;
- la plausibilità delle valutazioni effettuate dal proponente, con un livello di approfondimento proporzionato alla natura della procedura di screening;
- la possibilità di escludere ragionevolmente impatti ambientali significativi e negativi, anche mediante l'individuazione di specifiche condizioni ambientali.

ARPAL non è coinvolta ordinariamente nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, ad eccezione delle seguenti casistiche.

- nei casi in cui, come indicato nel "*Modulo S – Check List completezza documentale*":
 - "il progetto riguardi la modifica di impianti/attività già soggetti a AUA, AIA, art. 208 del Dlgs 152/2006 o assoggettate a D.lgs. 105/2015 (Rischio Incidenti Rilevanti)". In queste circostanze l'istruttoria tecnica di ARPAL è finalizzata a fornire le risultanze per le matrici aria, rumore e odori, controlli, monitoraggi, esposti, segnalazioni o ulteriori dati ambientali detenuti dall'Agenzia relativi a impianti esistenti o al contesto territoriale interessato, in un ambito temporale degli ultimi 3 anni;
 - il progetto comprenda specifico PMA per matrici aria/rumore;
- Nei casi residuali in cui lo ritenga necessario il RUP (anche su richiesta del Settore Ecologia, in relazione alla complessità del progetto, all'utilizzo di modelli specialistici, alla vulnerabilità del sito o alla presenza di specifiche esigenze conoscitive, casi nei quali gli elementi disponibili non consentano al Settore Ecologia di formulare autonomamente il proprio contributo istruttorio).

Il contributo di **ARPAL**, nelle casistiche su indicate è trasmesso al Settore Ecologia, che provvede alla formulazione del contributo regionale da inviare al Settore VIA.

c) Modalità organizzativa per matrice Acque superficiali interne e marino costiere, Acque sotterranee, biodiversità marine e Servizio idrico integrato.

Il **Settore Ecosistema Costiero e Acque** valuta la coerenza dell'intervento con la pianificazione e con le misure di tutela delle acque e della biodiversità marina e nel dettaglio:

- verifica la congruenza delle previsioni del progetto/intervento con le misure di conservazione e gli obiettivi della Direttiva Habitat e con la pianificazione di settore (P.T.A.M.C. e P.T.A.);
- propone se necessarie al Settore VIA misure di mitigazione, raccomandazioni e condizioni ambientali;
- valuta i documenti necessari all'espressione della valutazione di incidenza ambientale (format di screening per il I livello della Vinca; studi di incidenza per il Livello di Valutazione Appropriata (II livello);

Il contributo istruttorio di **ARPAL**, per gli aspetti connessi alla matrice acqua, riguarderà in particolar modo i progetti che prevedono:

A) Acque interne: opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua; derivazioni di acque superficiali e sotterranee; discariche di rifiuti urbani, impianti smaltimento/recupero rifiuti; cave; impianti di depurazione delle acque con:
 1. interferenze con corpi idrici superficiali o sotterranei tipizzati;
 2. interferenza con corsi d'acqua non tipizzati, ma ricompresi nel registro delle Aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte III del Dlgs 152/2006;
 3. necessità di esaminare un eventuale Piano di Monitoraggio Ambientale o specifiche misure di mitigazione;

B) Ambiente marino costiero: opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare con:
 1. necessità di esaminare un'indagine di campo bionaturalistica (effettuata dal proponente in seguito al riscontro della presenza, nel Nuovo Atlante degli Habitat Marini, degli habitat 1170, 1120(*) entro un raggio di 150m dall'area di intervento, ovvero la presenza dell'habitat 8330(*) entro un raggio di 250 m;
 2. necessità di esaminare l'eventuale Piano di Monitoraggio Ambientale;
 3. presenza di opere trasversali (pennelli emersi o soffolti) o parallele (dighe emerse o soffolte)**

(*) la corrispondenza degli habitat con le categorie del Nuovo Atlante degli Habitat Marini è la seguente:

- 1170: C = coralligeno, C-F = popolamenti del coralligeno sparsi su fanghi costieri, AF-BR = alghe fotofile su beach-rock, RL = roccia del largo;
- 1120: POS-ROC = posidonieto su roccia, POS = posidonieto, MOS = posidonieto a chiazze, MMP = matte morta di Posidonia oceanica, POS e CAU = formazione mista di Posidonia oceanica e Caulerpa taxifolia;
- 8330: GR = grotta;

**Per quanto riguarda le opere che interessano l'ambiente marino costiero, qualora un progetto prevedesse il punto B) 3. (opere trasversali o parallele), ma senza i punti B) 1. (indagine bionaturalistica) o B) 2. (PMA), saranno valutate solo le eventuali interferenze con il monitoraggio delle acque di balneazione.

Il contributo di **ARPAL** si focalizza sui seguenti argomenti:

a) coerenza e consistenza dello Studio Preliminare Ambientale con riferimento:

- allo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati;
- allo stato qualitativo delle acque a specifica destinazione funzionale;
- per l'ambiente marino costiero, agli habitat di pregio connessi alla rete Natura 2000;

b) inquadramento dello stato dei corpi idrici sulla base:
 - delle banche dati e cartografiche istituzionali di ARPAL e Regione;
 - dei dati e degli elaborati prodotti dal proponente;
 - degli ulteriori elementi tecnici eventualmente reperibili da fonti ufficiali;

c) verifica della coerenza e adeguatezza dell'eventuale Piano di Monitoraggio Ambientale, alla luce:
 - delle linee guida SNPA;
 - delle linee guida e disposizioni regionali vigenti;
 - delle specifiche vulnerabilità ambientali dell'area;

d) valutazione delle eventuali interferenze e criticità ambientali con:
 - stazioni di monitoraggio ambientale;
 - stato qualitativo dei corpi idrici;
 - habitat marino costieri di pregio;

e) eventuale individuazione di condizioni tecniche, misure di mitigazione, accorgimenti realizzativi e fabbisogni di approfondimento ritenuti necessari per una corretta valutazione istruttoria.

Resta fermo che la valutazione conclusiva circa la significatività degli impatti, la ponderazione complessiva degli interessi coinvolti e la decisione finale sulla procedura restano di competenza della Regione.

Restano esclusi dal contributo ARPAL gli aspetti che costituiscono oggetto autonomo di specifici procedimenti autorizzativi settoriali, salvo che gli stessi assumano rilievo, in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA, quali elementi tecnici utili alla valutazione dei potenziali impatti del progetto sulla matrice acqua e sugli habitat, anche con riferimento alle fasi di cantiere e alle misure di mitigazione o monitoraggio in corso d'opera.

Per tipologie ulteriori o per casi non espressamente elencati, il coinvolgimento di ARPAL potrà comunque essere valutato caso per caso, in funzione della presenza di corpi idrici o corsi d'acqua tipizzati, all'eventuale interferenza con corsi d'acqua non tipizzati, ma ricompresi nel registro delle Aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte III del Dlgs 152/2006, all'eventuale presenza di un PMA, in relazione alla complessità del progetto, alla localizzazione, a particolari vulnerabilità ambientali o altre criticità specifiche.

Il contributo di ARPAL dovrà essere inviato direttamente al settore Ecosistema costiero e acque che elaborerà il proprio contributo da inviare all'autorità competente.

d) Modalità organizzativa per Rifiuti/ Terre e rocce da scavo.

Il settore Gestione Integrata Rifiuti di Regione Liguria valuta:

- la coerenza del progetto con gli indirizzi degli strumenti regionali di pianificazione di competenza;
- le tipologie e quantità di rifiuti che l'intervento produrrà sia in fase di cantiere sia nell'operatività a regime;
- la descrizione delle modalità di gestione dei rifiuti;
- i criteri, scelti a livello progettuale, per il contenimento della produzione di rifiuti.

ARPAL, nel caso di scavi, fornisce il supporto tecnico in relazione alla corretta gestione delle terre e rocce da scavo, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 120/2017).

Il contributo di ARPAL dovrà essere inviato direttamente al settore Gestione Integrata Rifiuti che elaborerà il proprio contributo da inviare all'autorità competente.

Diagramma di Flusso (Flow Chart)

Avvio e Verifica Documentale

- Il **Settore VIA** avvia il procedimento e verifica la completezza documentale (*Art. 19, comma 2, D.Lgs. 152/2006*), tramite apposita check list (modulo S);

Richiesta integrazioni

- Il **Settore VIA,** qualora necessario, richiede integrazioni al proponente che devono pervenire entro 15 gg (*Art. 19, c 2, D.Lgs. 152/2006*) e le pubblica sul sito istituzionale;

Fase pubblica

- **Il Settore VIA** avvia la fase pubblica *(art 19 c.3 e c.4 D. Lgs. 152/2006)*
- **Coinvolgimento:** Vengono coinvolti **ARPAL** e i **Settori Regionali** competenti. ARPAL trasmette i contributi esclusivamente ai **Settori Regionali** competenti che redigono un **Parere Unico** per gli ambiti di loro competenza.

Richiesta ulteriori integrazioni

- **il Settore VIA** può richiedere ulteriori integrazioni *(art 19 c.6 D. Lgs. 152/2006)*
- **Coinvolgimento:** Vengono coinvolti **ARPAL** e i **Settori Regionali** competenti con le modalità precedenti

Pubblicazione

- **il Settore VIA** pubblica le integrazioni ricevute *(art 19 c.6bis D. Lgs. 152/2006)*
- **Coinvolgimento:** Vengono coinvolti **ARPAL** e i **Settori Regionali** competenti

Rilascio provvedimento finale

- **il Settore VIA** rilascia il provvedimento finale

Identificativo atto: 2026-AM-6326

Area tematica: Territorio e Ambiente > Politiche Ambientali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Fernando DELLA PINA Dirigente Responsabile di Giunta		-	28-08-2026 15:09
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Fernando DELLA PINA Dirigente Responsabile di Giunta		-	28-08-2026 15:09
Approvazione legittimità	Guendalina PRANDI		-	28-08-2026 12:48
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Elisa FURFARO		-	28-08-2026 11:29

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005